



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Appalto Specifico per l'affidamento della fornitura del Vaccino Anti-meningococco B occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici, lotti n. 1, importo presunto di gara biennale € 4.102.209,00000 (IVA esclusa), comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo. Decreto di indizione.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Unità organizzativa Stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione generale centrale Organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii. “laddove ancora vigente”;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la “razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 “*Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “*Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria*”;
- legge regionale 28 dicembre 2023 n. 19 “*Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)*”;
- legge regionale 28/12/2022 n. 20 “*Disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)*”;
- legge regionale 28/12/2022 n.21 “*Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della

piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 22 dicembre 2022 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l'anno 2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 25/09/2023;

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 1572 del 15/03/2022 e relativi allegati, è stato indetto Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per la Fornitura di vaccini vari occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria, ed alla provincia autonoma di Bolzano per un periodo di mesi ventiquattro, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici, lotti n. 34, numero gara 8481388, importo presunto di gara triennale € 35.165.054,24000 (IVA esclusa), comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, da aggiudicare con il criterio di cui all' art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (criterio dell'offerta al prezzo più basso);
- con il medesimo provvedimento era stato individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale – Unità Specialistica di Staff;
- la procedura di gara in questione è stata esperita mediante l'utilizzo del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica di Consip S.p.A.;

RILEVATO CHE:

- con decreto n. 2878 del 10/05/2022 conseguentemente si era proceduto ad operare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto per un periodo di mesi ventiquattro con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici;
- la D.G.R. 916/2023 ha recepito l'implementazione dell'attuale offerta vaccinale regionale in relazione alle evoluzioni epidemiologiche nel frattempo intervenute, con particolare riferimento all'impiego, nell'adolescente, del vaccino anti-meningococco B ad integrazione del vaccino tetravalente A,C,Y,W135 allo scopo di offrire una protezione più ampia per quei ceppi di meningococco che, nel nostro Paese, mostrano una tendenza all'espansione;
- conseguentemente con nota del 03/10/2023, acquisita agli atti del procedimento con Prot-2023- 1361630 del 03/10/2023, A.Li.Sa. a firma del Direttore del Dipartimento prevenzione, epidemiologia, programmazione e controlli, ha chiesto l'indizione di una nuova procedura di gara relativo al già menzionato vaccino, stimando un fabbisogno aggiuntivo di circa 18.000-20.000 dosi annue;

CONSIDERATO CHE nella procedura in oggetto erano attive n. 2 convenzioni di fornitura relative a:

- Vaccino antimeningococco B Multicomponente - indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età pari o superiore ai due mesi (ATC J07AH09), sottoscritta con la Ditta GlaxoSmithkline S.P.A. per un fabbisogno annuale di 48.000 dosi – Lotto 12;
- Vaccino antimeningococco B Multicomponente - indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni (ATC J07AH09) sottoscritta con la Ditta Pfizer s.r.l. per un fabbisogno annuale di 2.600 dosi – Lotto 13;

RILEVATO CHE con Decreto n. 7789 del 23/11/2023 si è reso necessario procedere ad acquisire immediatamente l'intero quantitativo relativo alla seconda annualità del Vaccino antimeningococco B Multicomponente - indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni (ATC J07AH09) pari a 2.600 dosi e riducendo conseguentemente la vigenza del relativo contratto di fornitura in essere, come meglio precisato in premessa;

CONSIDERATO il verbale della Commissione Vaccini Regionale acquisito agli atti del procedimento con Prot-2023-1602062 del 27/11/2023, avente come primo punto dell'OdG l'aggiornamento del Piano Regionale Prevenzione Vaccinale in previsione dell'approvazione del Piano Nazionale.

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di realizzare idonea procedura di gara volta ad addivenire alla aggiudicazione del contratto di fornitura relativo al prodotto in questione;

DATO ATTO che Consip S.p.A., con bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, codice identificativo 2677, pubblicato su GUUE n. S 129 il 07/07/2023, nonché pubblicato su GURI n. 79 il 12/07/2023, ha indetto uno SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici della durata di 48 mesi per un importo stimato di € 20.000.000.000,00;

DATO ALTRESI' ATTO che questa Stazione Appaltante si avvale del sopra citato Sistema Dinamico indetto dalla Consip per l'acquisizione di prodotti farmaceutici occorrenti al Servizio Sanitario di Regione Liguria;

RICHIAMATI:

- il decreto del Direttore Generale Direzione Centrale Organizzazione n. 6144 del 12/10/2021, con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica incaricata della predisposizione dei Capitolati Tecnici per le procedure per la Fornitura di Vaccini Vari necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria;
- le operazioni della Commissione Tecnica finalizzate all'individuazione e conferma delle caratteristiche tecniche del Vaccino, che sarà necessario utilizzare da parte Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria;

VERIFICATO:

- i fabbisogni del prodotto farmaceutico in questione pervenuti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, acquisiti agli atti del procedimento;
- l'importo stimato del presente provvedimento, il quale trova la sua copertura finanziaria nei bilanci degli Enti aderenti in rapporto al fabbisogno da questi trasmesso;

- il perfezionamento da parte degli Uffici competenti delle necessarie istruttorie ed esaminati gli schemi di Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, e della ulteriore documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario indire Appalto Specifico per l'affidamento della fornitura del Vaccino Anti-meningococco B occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, lotto n. 1, importo presunto di gara biennale € 4.102.209,00000 (IVA esclusa), comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo;

DATO ATTO che la fornitura oggetto di gara e la procedura di affidamento devono avvenire alle condizioni e secondo le modalità meglio indicate nello schema di Capitolato d'Oneri e relativi allegati (i quali saranno integrati su piattaforma Consip successivamente all'acquisizione dei cig, acquisiti direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata – Consip - che gestisce il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP, secondo le nuove modalità ex D.Lgs. 36/2023 ed entrate in vigore il 1/01/2024), di seguito meglio precisati, che risultano essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Capitolato Tecnico;
- Schema Convenzione di fornitura (forma privata);
- Schema Ordinativo di fornitura;
- Progetto di Gara;
- Dettaglio Fabbisogni totali;
- Tabella Elenco Lotti;
- Tabella CIG e Garanzia Provvisoria;
- Dichiarazione Aggiuntiva;
- Dichiarazione di Avvalimento
- Patto di integrità;
- Lettera di invito;

RILEVATO che il valore complessivo dell'appalto posto a base d'asta su base biennale è pari ad € 4.102.209,00000 (IVA esclusa), comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, Lotto n. 1 le cui caratteristiche, il relativo fabbisogno ed importo di spesa presunto risultano meglio precisati nella documentazione di gara;

DATO ATTO CHE:

- con successivo provvedimento, si procederà all'individuazione della spesa relativa al versamento del contributo di cui alla Deliberazione n. 621 del 20.12.2022 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- si procederà, con successivo e distinto decreto, ad accertare la somma complessiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sui capitoli E 2618 ed E 2617 del bilancio di previsione 2024-2026, con imputazione all'esercizio 2024 – scadenza 31/12/2024 – a carico degli enti sanitari della Regione Liguria;

- gli incentivi accantonati sul capitolo E 002618 “*Fondi incentivanti il personale di cui al dell’art 45 D.Lgs n. 36/2023*” verranno impegnati e ripartiti al personale coinvolto nella procedura con successivo decreto dirigenziale, con le modalità di cui all’art. 9 e alla tabella n. 3 del regolamento regionale n. 1 del 27.07.2020 e ss.mm.ii.;
- gli accantonamenti sul capitolo E 002617 “*Incentivi per funzioni tecniche di cui al dell’art 45 D.Lgs n. 36/2023*” verranno impegnati con successivi provvedimenti per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie informatiche;

RITENUTO INFINE DI:

- approvare la documentazione di gara quale risulta meglio evidenziata ai punti precedenti;
- individuare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e art. 9 L.R. 5/2008, il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale – Unità Specialistica di Staff;
- individuare come funzionario referente la Dott.ssa Sara Bugatto;
- stabilire che l’ammontare corrisponde al 55% degli incentivi complessivamente accantonati sul capitolo E 002618 “*Fondi incentivanti il personale di cui all’art 45 D.Lgs n. 36/2023*” verranno ripartiti in capo al funzionario referente per la quota del 45% e in capo al funzionario sostituto per la quota del 10%;
- riservarsi a successivi e separati provvedimenti ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari in ordine al presente atto;


D E C R E T A

per quanto in premessa specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **DI INDIRE** Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura del Vaccino Antimeningococco B occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici, lotti n. 1, importo presunto di gara biennale € 4.102.209,00000 (IVA esclusa), comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo;
2. **DI DARE ATTO** che la fornitura oggetto di gara e la procedura di affidamento devono avvenire alle condizioni e secondo le modalità meglio indicate nella documentazione di gara, approvata con il presente provvedimento e che risulta essere parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che, al fine di ottemperare a quanto disposto dal citato articolo 85, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il bando suddetto verrà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Liguria “www.acquistiliguria.it” ovvero profilo di committente della Regione Liguria, nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale “www.appaltiliguria.it”;
4. **DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà all’individuazione della spesa relativa al versamento del contributo di cui alla deliberazione 621 del 20.12.2022 dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);

5. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e art. 9 L.R. 5/2008, il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale – Unità Specialistica di Staff;
6. **DI DARE ATTO** che il funzionario referente della presente procedura è la Dott.ssa Sara Bugatto;
7. **DI DARE ATTO** che, con successivo e distinto decreto, ad accertare la somma complessiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, sui capitoli E 2618 ed E 2617 del bilancio di previsione 2024-2026, con imputazione all'esercizio 2024 – scadenza 31/12/2024 – a carico degli enti sanitari della Regione Liguria;
8. **DI DARE ATTO** che gli incentivi accantonati sul capitolo E 002618 “*Fondi incentivanti il personale di cui all'art 45 D.Lgs n. 36/2023*” verranno impegnati e ripartiti al personale coinvolto nella procedura con successivo decreto dirigenziale, con le modalità di cui all'art. 9 e alla tabella n. 3 del regolamento regionale n. 1 del 27.07.2020 e ss.mm.ii.;
9. **DI DARE ATTO** che gli accantonamenti sul capitolo E 002617 “*Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 45 D.Lgs n. 36/2023*” verranno impegnati con successivi provvedimenti per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie informatiche;
10. **DI STABILIRE** che l'ammontare corrispondete al 55% degli incentivi complessivamente accantonati sul capitolo E 002618 “*Fondi incentivanti il personale di cui all'art 45 del D.Lgs. n. 36/2023*” verranno ripartiti in capo ai funzionari referenti per la quota del 45% e in capo al funzionario sostituto per la quota del 10%;
11. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che gli Enti sanitari aderenti alla presente procedura di gara, come individuati nelle premesse del presente provvedimento, provvederanno ad emettere, tramite il portale NECA, appositi Ordinativi di Fornitura (OdF) al fine di attivare le Convenzioni che verranno stipulate da S.U.A.R.;
12. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, modificato con Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, agli adempimenti dettagliatamente illustrati in premessa;
13. **DI RISERVARSI** di procedere con successivo atto ad eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti di gara che si rendessero necessarie.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**U.O.
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

CAPITOLATO D'ONERI

**ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO
INDETTO DA REGIONE LIGURIA SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE –
VIA FIESCHI, 15 - 16121 GENOVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINO
ANTI MENINGOCOCCO B OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI MESI DODICI, CON OPZIONE DI
PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
FARMACEUTICI**

LOTTI 1

INDICE

1. **PREMESSE**Errore. Il segnalibro non è definito.
2. **PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA)**Errore. Il segnalibro non è definito.
3. **DOCUMENTAZIONE dell'appalto specifico, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 3.1 Documenti dell'Appalto Specifico Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 3.3 Comunicazioni Errore. Il segnalibro non è definito.
4. **OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI**Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 4.1 DURATA..... Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 4.2 REVISIONE DEI PREZZI Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONEErrore. Il segnalibro non è definito.
5. **INVITO**Errore. Il segnalibro non è definito.
6. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**Errore. Il segnalibro non è definito.
7. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO**Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 7.1 Requisiti di partecipazione Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 7.2 *<Eventuale, solo per le gare divise in lotti: Partecipazione a più lotti>*Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .. Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 7.4 *Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili*..... Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 7.5 Comprova dei requisiti Errore. Il segnalibro non è definito.
8. **AVVALIMENTO**Errore. Il segnalibro non è definito.
9. **SUBAPPALTO**Errore. Il segnalibro non è definito.
10. **GARANZIA PROVVISORIA**Errore. Il segnalibro non è definito.
11. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC**Errore. Il segnalibro non è definito.
12. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI A**Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta 18
13. **SOCCORSO ISTRUTTORIO e chiarimenti**Errore. Il segnalibro non è definito.
14. **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 14.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazioneErrore. Il segnalibro non è definito.
 - 14.2 Dichiarazione aggiuntiva Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 14.3 Documentazione relativa all'avvalimento Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 14.4 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 Errore. Il segnalibro non è definito.
 - 14.5 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, AggregazioniErrore. Il segnalibro non è definito.
15. **OFFERTA ECONOMICA**.....Errore. Il segnalibro non è definito.

16. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA Errore. Il segnalibro non è definito.
17. <eventuale> ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO Errore. Il segnalibro non è definito.
18. AGGIUDICAZIONE..... Errore. Il segnalibro non è definito.
18.1 Criterio di aggiudicazione..... Errore. Il segnalibro non è definito.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE..... Errore. Il segnalibro non è definito.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA Errore. Il segnalibro non è definito.
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Errore. Il segnalibro non è definito.
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE Errore. Il segnalibro non è definito.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Errore. Il segnalibro non è definito.
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO Errore. Il segnalibro non è definito.
25. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
26. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Errore. Il segnalibro non è definito.
27. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA Errore. Il segnalibro non è definito.
27.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto Errore. Il segnalibro non è definito.
27.2 Polizza assicurativa..... Errore. Il segnalibro non è definito.
28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Errore. Il segnalibro non è definito.
29. CODICE DI COMPORTAMENTO..... **38**
30. ACCESSO AGLI ATTI..... Errore. Il segnalibro non è definito.
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Errore. Il segnalibro non è definito.
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Errore. Il segnalibro non è definito.
33. GESTORE DEL SISTEMA..... Errore. Il segnalibro non è definito.

1. PREMESSE

Con decreto a contrarre n. [REDACTED] del __/02/2024, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di Farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, suddivisa in n. 1 Lotto.

La presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma telematica (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avverrà mediante Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), indetto nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici, pubblicato sulla GUUE S129 del 7/07/2023 e sulla GURI n. 79 del 12/07/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a tre mesi dall'indizione della presente procedura

Il luogo di consegna della fornitura è Regione Liguria - codice NUTS ITC3 Liguria.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Moreno COSTA.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema").

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, che si intende qui richiamato integralmente. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti farmaceutici ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2.1 Modalità di arrotondamento del Sistema

Appalto Specifico indetto da Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova per l'affidamento della fornitura di vaccino anti meningococco B occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici - Capitolato D'Oneri allegato alla lettera di invito.

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 9.

3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito;
- Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Dichiarazione aggiuntiva;
 - b) Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria di cui al par. 14.1;
 - c) Capitolato tecnico
- Tabella Elenco Lotti;
- schema di contratto;
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html;che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate;
- Patto di integrità / protocollo di legalità>;
- Dettaglio fabbisogni;
- Tabella cig e garanzia provvisoria

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.

3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data indicata nella lettera di invito.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area del Sistema "Documentazione di gara".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'"Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo par. 21, avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i prodotti contenuti nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella

documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

L'appalto da affidare è costituito da n. 1 lotto riportato nella Tabella Elenco Lotti allegata al presente Capitolato d'Oneri.

L'oggetto e il CIG del lotto è riportati nella Tabella Elenco Lotti.

Il CPV è 33690000-3.

L'importo complessivo è di € 4.102.209,00 al netto di Iva.

L'importo complessivo stimato per la durata della Convenzione di fornitura (inclusa proroga contrattuale di 12 mesi) include l'opzione contingency pari al 20% dell'importo stimato a base d'asta ai sensi dell'art. 120 c. 9 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con i finanziamenti del Servizio Sanitario Regionale.

L'Importo Massimo Contrattuale non è, in ogni caso, garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per S.U.A.R. né per gli Enti del S.S.R. i quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui ritengano di non aderire alla Convenzione ovvero laddove gli Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo Massimo Contrattuale.

Più in generale, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli Enti ed il Fornitore con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

L'appalto è finanziato a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Infatti, in virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui al D.Lgs. n. 36/2023, S.U.A.R., in qualità di Centrale di Committenza, stipula la Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di OdF e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore ed, eventuali, relativi subappaltatori/subcontraenti.

4.1 Durata del contratto

La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, è di 12 mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura.

4.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a dodici mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.709.237,00000 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 gg prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	€ 2.392.972,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 1.709,237,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 683.785,00
Valore globale stimato	€ 4.102.209,00

5. INVITO

Possono partecipare al presente appalto specifico esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto - nell'Area Comunicazioni - apposito invito in quanto ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo, alle categorie merceologiche di ammissione oggetto dell'appalto.

Resta inteso che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso - pena esclusione dalla presente procedura - dei requisiti previsti dalla stazione appaltante così come stabiliti al successivo paragrafo 7; gli operatori economici invitati, ma non in possesso dei predetti requisiti, potranno eventualmente partecipare in forma associata (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento per i requisiti mancanti, secondo le modalità e condizioni stabilite nei paragrafi successivi.

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella lettera di invito.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Resta inteso che tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto

Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono, a pena di esclusione dall'AS, essere state singolarmente ammesse alla categoria oggetto dell'AS, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Possono essere esclusi dall'appalto specifico, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare all'appalto specifico. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa all'appalto specifico in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso appalto specifico:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo appalto specifico in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sei giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto specifico, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario,

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

7.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDA.

7.1.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui al richiamato par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di capacità generale di cui al par. 3.2 del Capitolato del Bando Istitutivo, sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, comunicandole in sede di ammissione allo SDA o di Aggiornamento dati.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico è tenuto, così come previsto al successivo par. 28, a procedere all'Aggiornamento dei dati prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e, alternativamente:

- descrivere le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motivare l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata, tramite l'Aggiornamento dati di cui al successivo par. 25.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7.1.2 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo.

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7.5 Comprova dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8. AVVALIMENTO

Alla luce del fatto che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non sono previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale non è prevista la possibilità di ricorso all'avvalimento. Si evidenzia, infatti, che non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Si segnala che, come meglio regolato di seguito, l'avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l'ausiliaria, cui l'Operatore intende ricorrere per soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione al presente AS, abbia conseguito, o presentato la domanda di ammissione, ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nel presente AS.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti di cui al precedente par. 7.1.1;
- b) possedere il requisito di cui al precedente par. 7.1.2;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento di cui al successivo par. 14.4, lettera b), contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce in allegato alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria;
- Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi il requisito di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'avvalimento è consentito solo se l'ausiliaria che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

La stazione appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria che presta i requisiti ad almeno un Bando SDA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria dovrà possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui al par. 7.1.2 del presente Capitolato d'Oneri.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, per ciascun Lotto al quale l'operatore economico intenda partecipare da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'1% del prezzo base dell'Appalto, avuto riguardo a ciascun lotto al quale si intenda partecipare.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere presentata un'unica dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva con indicazione dei lotti per i quali viene resa. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al

numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata e l'indicazione dei relativi importi;

La garanzia provvisoria, che deve essere intestata a:

Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale
Sede legale: Via Fieschi, 15 - C.a.p. 16121 Genova
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64 - 16121 Genova
C.F. / P.IVA 00849050109

è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, oppure da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 231/2007 l'Operatore Economico può altresì prestare una garanzia reale (cauzione) esclusivamente mediante versamento da effettuarsi sul portale PagoPA. In tal caso l'Operatore Economico dovrà accedere al portale dei pagamenti di Regione Liguria e selezionare dal menù l'opzione "pagamento senza avviso" inserendo i dati richiesti dal portale. L'Ente creditore è "Regione Liguria".

ATTENZIONE: nel campo "Cosa vuoi pagare" selezionare dal menù a tendina la voce "Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi".

Il documento attestante l'avvenuto versamento dovrà essere caricato in Piattaforma Consip.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** a sistema in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta

- certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate indicate come esecutrici, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che questi siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 622 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle

previste nel presente capitolato.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 **MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nelle Regole, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta economica** (unica per tutti i lotti cui si intende partecipare);

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che

sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine

perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **3 mesi** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dall'appalto specifico;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al par. 11 del presente capitolato.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, eventualmente per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nelle

Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Dichiarazione sostitutiva di partecipazione;	Amministrativa
Dichiarazione aggiuntiva;	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di avalimento e relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo, più relativa documentazione	Amministrativa
eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica	Amministrativa
Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità	Amministrativa
Documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa
Comprova imposta di bollo	Amministrativa

14.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o Rinnovate;
- dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. b), c) d) ed e) in relazione alla fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;

- di non partecipare al medesimo appalto specifico contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, relativa all'avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d'oneri alla lettera di invito.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- indicare i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc e sottoscritta come di seguito.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La Dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e

allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 Dichiarazione aggiuntiva

La Dichiarazione aggiuntiva dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all'Allegato, sottoscritta con firma digitale dal medesimo soggetto che sottoscrive la dichiarazione di partecipazione e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- nel caso in cui l'operatore economico assolva al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tramite marca da bollo di euro 16,00, l'indicazione del numero seriale della marca utilizzata;
- la volontà o meno di ricorrere al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

14.3 Documentazione relativa all'avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione:

- 1) la dichiarazione di avvalimento del concorrente e quella dell'ausiliaria redatte secondo il modello di cui all'Allegato 'Dichiarazione di avvalimento' sottoscritta dal Rappresentante legale dell'impresa ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento in originale, o in alternativa in copia autentica;
- 3) il PASSOE dell'ausiliaria.

La documentazione di cui sopra deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 17.1.

14.4 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

L'operatore economico che al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà produrre a Sistema, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA ECONOMICA

Appalto Specifico indetto da Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova per l'affidamento della fornitura di vaccino anti meningococco B occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici - Capitolato D'Oneri allegato alla lettera di invito.

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica <i>(generata dal sistema)</i>	Economica
Eventuale, ulteriore documentazione: specificare	Economica

L'Offerta Economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:

- compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l'operatore presenti offerta per più lotti), l'operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito;

- compilazione offerta per singolo Lotto, l'operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.

L'offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:

1. **Nome Commerciale:** ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. **Codice AIC:** nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;

3. **Unità per confezione:** per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. **Classe di rimborsabilità:** A, C, H, SOP/OTC;
5. **Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa:** campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. **IVA;**
7. **Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa:** indicare il prezzo riferito all'unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. **Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa:** indicare il prezzo riferito all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%;
9. **Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento):** ex factory, 50%, emoderivato;
10. **Prodotto in esclusiva:** SI, NO;
11. **Data scadenza del brevetto:** inserire data (gg/mm/aaaa).

Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale "SOP/OTC", il Sistema non consente di selezionare come "Sconto obbligatorio per legge" la denominazione "emoderivato".

La Stazione appaltante attraverso il Sistema procederà al calcolo del:

- Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
- Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
- Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:
 - Scorporo IVA: $100 / (100 + \text{ALiquota IVA})$
 - Prezzo al pubblico IVA esclusa: $\text{PREZZO AL PUBBLICO} * \text{SCORPORO IVA}$
 - Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: $\text{PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA} / \text{QUANTITA' PER CONFEZIONE}$
 - Sconto offerto per prodotto: $100 - (\text{PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA} /$

PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC).

- Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC: $100 - (\text{PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA}) * 100$
- Sconto obbligatorio per prodotto: $100 - (\text{PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA}) * 100$

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Si precisa che nell'applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, il Sistema procede all'arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).

Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all'arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.

Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

- a) Il concorrente dovrà inoltre dichiarare: **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- b) Le ulteriori dichiarazioni ivi previste

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si evidenzia che le indicazioni riportate in precedenza sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi.

Pertanto, l'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'offerta per entrambe le modalità di cui sopra dovrà: i) inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell'operatore economico; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf "Offerta economica".

16. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta Economica, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO

Appalto Specifico indetto da Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova per l'affidamento della fornitura di vaccino anti meningococco B occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici - Capitolato D'Oneri allegato alla lettera di invito.

Qualora il singolo Lotto richieda più dosaggi o esistano diversi confezionamenti per uno stesso dosaggio, dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione tecnico-economica aggiuntiva" un documento riepilogativo con indicazione degli AIC offerti, del prezzo unitario offerto e della percentuale di sconto praticata sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A. o sul prezzo ex-factory, redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo firma digitale.

18. AGGIUDICAZIONE

18.1 Criterio di aggiudicazione

Il Lotto della presente procedura verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del Codice.

Il fornitore per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto.

Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

L'Appalto Specifico avuto riguardo a ciascun lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.

19. SEGGIO DI GARA

Il Seggio, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del seggio è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il seggio è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

La prima seduta ha luogo nella data che sarà comunicata con la lettera di invito.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in documentazione di gara).

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 13.
- d) Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili gli importi complessivi offerti.

Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l'inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle "Offerte".

L'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'ulteriore ribasso dovrà: i) inserire il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.

Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.

Della data e dell'orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa; presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta secondo quanto indicato al par. 19 del presente Capitolato d'Oneri.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite il sistema nazionale PagoPA cui Regione Liguria ha aderito con la DGR n. 202 del 27/2/2015 e DGR n. 1256 del 30/12/2016, accedendo al portale dei pagamenti di Regione Liguria (Pago Liguria), all'indirizzo <https://nrp.regione.liguria.it>, accedere al menù "**Pagamenti con Avviso**", inserendo il **codice IUV** presente su ciascun avviso e procedere al pagamento.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali

Appalto Specifico indetto da Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova per l'affidamento della fornitura di vaccino anti meningococco B occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici - Capitolato D'Oneri allegato alla lettera di invito.

soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

L'operatore economico invitato all'appalto specifico è tenuto a procedere, prima della presentazione dell'offerta, all'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di "Domanda di ammissione", ove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

26. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla stazione appaltante nel termine indicato nella richiesta la seguente documentazione:

- a) Documentazione ai fini *degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159;*
- b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Regione Liguria - S.U.A.R., a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 30 del presente Capitolato d'Oneri;
- d) attestazione comprovante l'avvenuto pagamento a mezzo PagoPa dei costi di procedura a carico della propria società, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente (imposta di bollo digitale, diritti fissi di registrazione, spese di pubblicazione su quotidiani e GURI).

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del

Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

27. GARANZIA DEFINITIVA

27.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, ogni aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

La garanzia definitiva dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 117 del Codice.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, c. 8, del Codice.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti stessi e dalla Convenzione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la

comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ssmmeii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., SUAR – Regione Liguria (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno

Appalto Specifico indetto da Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova per l'affidamento della fornitura di vaccino anti meningococco B occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici - Capitolato D'Oneri allegato alla lettera di invito.

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati.

Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e comunque per tutto il periodo previsto da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione di pubblico interesse.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016. Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi, salvo possibili comunicazioni tramite strumenti di posta con soggetti operanti in territori intra UE che garantiscono il rispetto delle normative vigenti tramite l'adesione all'accordo EU-US Privacy Shield.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dei Contratti di fornitura; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Titolare del trattamento dei dati personali è REGIONE LIGURIA con sede in Genova Piazza De Ferrari, 1 Cap 16121, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.liguria.it oppure protocollo@pec.regione.liguria.it

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con SUAR per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza. In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di SUAR o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi di SUAR o di altre società,

oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di SUAR che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria. Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito internet www.acquilitiguria.it. I dati potranno inoltre essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

33. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante - con sede legale in Via Fieschi, 15 – 16121 Genova e sede operativa in Via G. D’Annunzio n. 64 – 16121 Genova, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2 e seguenti del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.


Allegati

- Capitolato Tecnico;
- Schema Convenzione di fornitura (forma privata);
- Schema Ordinativo di fornitura;
- Progetto di Gara;
- Dettaglio Fabbisogni totali;
- Tabella Elenco Lotti;
- Tabella CIG e Garanzia Provvisoria;
- Dichiarazione Aggiuntiva;
- Dichiarazione di Avvalimento
- Patto di integrità;
- Lettera di invito.

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Responsabile Unico del Progetto
Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate

Appalto Specifico indetto da Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova per l’affidamento della fornitura di vaccino anti meningococco B occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, nell’ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici - Capitolato D’Oneri allegato alla lettera di invito.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**U.O.
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

CAPITOLATO TECNICO

PER ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA REGIONE LIGURIA SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE – VIA FIESCHI, 15 - 16121 GENOVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO B OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI MESI DODICI, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

LOTTI N. 1

1 - Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura annuale, con possibilità di una proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi, di vaccino anti-meningococco B occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, suddivisa in n. 1 Lotto come descritto nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei Prodotti Farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Qualora all'interno dell'allegato sopracitato sussista una contraddizione tra il contenuto del campo denominato "NOTE" e quanto indicato in quelli che lo precedono, prevale la prescrizione del campo "NOTE".

Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, i termini "compressa" - "compressa rivestita" - "capsula" sono sovrapponibili così come i termini "compressa a rilascio modificato" e "compressa a rilascio prolungato", i termini "siringa" - "fiala" e "flacone" identificano la stessa forma farmaceutica;

Le quantità e la tipologia dei Prodotti Farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per 24 mesi (12 mesi + ulteriori 12 mesi per l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga) e detti quantitativi sono stati incrementati ulteriormente per un valore pari al quinto d'obbligo.

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione. Il prezzo offerto, pur risultando inferiore al prezzo posto a base d'asta, non può essere maggiore del prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia.

Le ditte offerenti, qualora non aggiudicatari del lotto, dovranno comunque mantenere il prezzo offerto per eventuali acquisti richiesti dalle Amministrazioni per l'intero periodo di fornitura previsto nella presente procedura di gara, in particolare in ipotesi di carenza del prodotto aggiudicato e/o di dichiarata e motivata non sostituibilità da parte del medico prescrittore.

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I vaccini, oggetto della presente fornitura, dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco, salvo esplicito impegno assunto in forma scritta da parte del

fornitore a ritirare e sostituire i prodotti scaduti, se consegnati ed accettati pur non rispondendo al predetto requisito.

1.2 – Requisiti tecnici dei prodotti

In particolare i prodotti offerti dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle direttive statali e/o comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicinali con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dall'AIFA con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;
- indicazione chiara, su ogni confezione, della denominazione della specialità medicinale, la composizione, la data di preparazione, la scadenza, il numero del lotto e le indicazioni relative all'effettuazione dei controlli di Stato;
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente;
- I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata, secondo le disposizioni ministeriali n° 44/80, n° 62/83 e n° 51/84.
- I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).
- I vaccini richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti forniti dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Le singole confezioni dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

Fatte salve eventuali pronunce delle autorità competenti in materia, intervenute successivamente alla pubblicazione del bando, la stazione Appaltante, nell'ipotesi di Lotti avuto riguardo ai quali risulti essere stata presentata un'unica offerta, si riserva la facoltà, a seguito di motivata richiesta, avanzata in sede di gara, sulla base di specifico accordo negoziale con AIFA, ed in applicazione del disposto dell'art. 111 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non pubblicare gli esiti di gara relativamente agli stessi nell'ipotesi in cui detta pubblicazione sia dichiarata suscettibile di pregiudicare i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire, a proprio onere e spese, le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, qualora ne fosse vietato l'uso.

Ciascuna Azienda Sanitaria od Ospedaliera si riserva la facoltà di acquistare anche quantitativi di vaccino per il completamento dei cicli vaccinali iniziati e non completati, qualora il prodotto aggiudicato risultasse diverso da quello oggetto della fornitura precedente.

La Ditta offerente che presenta offerta per uno stesso prodotto in più lotti dovrà mantenere la stessa quotazione tranne i casi in cui siano previsti prezzi diversificati, per indicazioni terapeutiche differenti, a seguito di contrattazione con AIFA.

Il prezzo offerto, pur risultando inferiore al prezzo posto a base d'asta, non può essere maggiore del prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia.

Le Ditte offerenti, qualora non aggiudicatarie del lotto, dovranno comunque mantenere il prezzo offerto per eventuali acquisti richiesti dalle Amministrazioni per l'intero periodo di fornitura previsto nella presente gara.

1.3 Criteri di aggiudicazione

Il Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. n. 36/2023 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

1.4 - Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della convenzione di fornitura (anche nella forma della lettera commerciale);
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- autorizzazione dell'eventuale subappalto e gestione del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale ed in particolare delle seguenti attività:

- invio dell'ordinativo di fornitura;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e applicazione di penali contrattuali;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Stazione Appaltante.

2 - Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

3 - Durata della fornitura

Con la stipula della convenzione di fornitura il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per un periodo di n. 12 mesi, decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura. È prevista in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di operare una proroga dei relativi contratti di fornitura per ulteriori dodici mesi.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 120, co. 11, del D. Lgs. n. 36/2023: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 365 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4 - Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in presenza dei presupposti di cui allo stesso art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche sanitarie ed ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;

- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

5 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al Lotto oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 del D.Lgs. n. 50/2016.

6 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Sarà operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà

prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a:
 - a) fornire i beni oggetto di gara ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai

- danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto di gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto degli atti di gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto di gara.

10 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato rivolgendosi ad altro fornitore e addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
8. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
9. Per quanto riguarda i prodotti emoderivati, qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti per mancanza delle materie prime, si procederà con lo scorrimento della graduatoria al secondo miglior offerente, senza l'addebito alla ditta aggiudicataria da parte le Amministrazioni dell'eventuale maggiore spesa, nonché di ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
10. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
13. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore

addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

14. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
15. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo "Penali".

12 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

La Stazione Appaltante può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Stazione Appaltante anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture oggetto di gara;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A);
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

14 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) in caso ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;
 - b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;
 - c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere potrà:
 - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Stazione Appaltante, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Stazione Appaltante); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può applicare le penali previste richiedendone il pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale, può chiedere alla Stazione Appaltante che tale importo sia incamerato rivalendosi sulla cauzione. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di operare la risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.
7. La Stazione Appaltante, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

15 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Stazione Appaltante, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Stazione Appaltante hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
4. La Stazione Appaltante può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
5. La Stazione Appaltante risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Stazione Appaltante e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Stazione Appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Stazione Appaltante.
10. Dichiarazione di nullità: La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

11. E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci nei seguenti casi:

- a) scadenza della tutela brevettuale di un farmaco aggiudicato e immissione in commercio di medicinali "equivalenti" o "biosimilari";
- b) determinazioni relative al Prontuario terapeutico regionale differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- c) innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
- d) modifica o integrazione della lista "Prezzi di riferimento in ambito sanitario - d.l. n. 98/2011" pubblicata sul sito dell'Autorità Anticorruzione (ANAC);
- e) aggiudicazione prezzi da parte di altre stazioni appaltanti inferiori al 20% rispetto al prezzo praticato nella presente procedura;
- f) qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 la Stazione Appaltante, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. n. 36/2023. In caso di accordo quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indire una nuova procedura di gara.

Nei sopra citati casi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rinegoziazione del lotto interessato.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

18 - Recesso

- 1) La Stazione Appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la

- liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti dalla informativa antimafia.
 - 4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
 - 5) La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 123 D.Lgs. n. 50/2016.
 - 6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Stazione Appaltante comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
 - 7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni

contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

20 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

23 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo

invio di scheda tecnica e parere favorevole di uno o più esperti in materia, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

24 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dal D.lgs. n. 36/2023, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

25 – Adeguamento prezzi

Si rimanda a quanto disciplinato nel Capitolato d'Oneri.

26 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto/Convenzione di fornitura, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136

e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

28 – Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

29 – Allegati

TABELLA ELENCO LOTTI

DETTAGLIO FABBISOGNI COMPLESSIVI

Allegato numero 3


Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unita di Misura	Via di somministrazione/Indicazioni terapeutiche	Quantità	Base d'asta	Note
1	A		J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE	SIRINGA PREREMPITA	0,5 ML	SIRINGA		61227	67,00	Indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni

Allegato numero 4

LOTTO	CODICE ATC	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	UNITA' DI MISURA	fabbisogni ASL_1 q.tà mesi 12	fabbisogni ASL_2 q.tà mesi 12	fabbisogni ASL_3 q.tà mesi 12	fabbisogni ASL_4 q.tà mesi 12	fabbisogni ASL_5 q.tà mesi 12	fabbisogni GALLIERA q.tà mesi 12	fabbisogni GASLINI q.tà mesi 12	fabbisogni SAN_MARTINO q.tà mesi 12	fabbisogni EVANGELICO q.tà mesi 12	Q.TA' TOTALE 12 MESI SENZA QUINTO D'OBBLIGO	Q.TA' TOTALE 24 MESI SENZA QUINTO D'OBBLIGO	Q.TA' TOTALE 24 MESI CON QUINTO D'OBBLIGO
1	J07AH09	Vaccino antimeningococco B Multicomponente- indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	3.606	5961	11.954	1.490	2500					25511	51.022	61.227

Allegato numero 5

LOTTO	sub	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	CIG	IMPORTO TOTALE 24 MESI CON QUINTO D'OBBLIGO	CAUZIONE PROVVISORIA INTERA 1%
1	A	LOTTO N. 1 - J07AH09 - Vaccino antimeningococco B Multicomponente- indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni - SIRINGA PRERIEMPITA - 0,5 ML - SIRINGA -		4.102.209,00 €	41.022,09 €



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

U.O.
STAZIONE UNICA
APPALTANTE REGIONALE

Progetto ai sensi dell'art. 41 commi 12 del Codice dei contratti per Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della Fornitura annuale di vaccini anti meningococco B occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi. Lotto n. 1. Importo presunto di gara biennale comprensiva dell'opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi € 4.102.209,00 € (IVA esclusa), comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, da aggiudicare con il criterio di cui all' art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (criterio dell'offerta al prezzo più basso)

L'iniziativa è una gara di rilevanza comunitaria, da espletare mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di Consip Spa, bando Farmaci III Edizione, per l'affidamento della fornitura annuale di vaccini vari occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Liguria, e della provincia autonoma di Bolzano per un periodo di mesi dodici.

La procedura è composta da n. 1 lotto.

La gara sarà svolta in forma telematica mediante l'utilizzo dello Sdapa Consip Spa.

Si descrivono di seguito tutti gli ambiti di studio che la Stazione Appaltante ha condotto al fine di redigere la strategia di gara che verrà indicata nel seguito.

Si descrivono di seguito le seguenti fasi:

- Contesto di riferimento;
- Analisi del mercato;
- Definizione della documentazione tecnica;
- Strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea con l'attività di benchmark.

I Fabbisogni dei diversi Enti sono stati determinati dalle competenti strutture interne a ciascun Ente in collaborazione con la Commissione Tecnica incaricata della redazione dei Capitolati delle Gare per la Fornitura di Vaccino anti meningococco B per gli adolescenti per le AA.SS.LL. IRCCS, EE.OO. della Regione Liguria.

La definizione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si premette che ai sensi della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 (recante la “*RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE*”) dal 01/05/2021 A.Li.Sa. ha cessato di svolgere le funzioni di Centrale regionale di acquisto di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14, le quali funzioni sono svolte ora dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) della Regione Liguria.

ANALISI DEL MERCATO

S.U.A.R., come elemento di approfondimento, nell’ambito dell’individuazione di possibili opportunità di razionalizzazione della spesa regionale relativa alla fornitura in argomento, ha condotto un’analisi di confronto tra le caratteristiche salienti delle procedure di gara indette per l’acquisizione di quanto in oggetto.

I principali strumenti utilizzati per svolgere la rilevazione e l’analisi delle procedure di gara sono stati i siti di riferimento di altre Stazioni Appaltanti.

Per la quantificazione della base d’asta si rinvia al paragrafo dedicato all’interno della Strategia di gara.

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica è stata predisposta in stretta collaborazione con la Commissione Tecnica nominata con il Decreto n. 6144 del 12/10/2021.

La documentazione di cui sopra è stata valutata, altresì, sulla base del codice degli appalti.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente STRATEGIA DI GARA

▪ Definizione dei Lotti

Il lotto è stato definito tenendo in considerazione il Verbale della Commissione Vaccini, acquisito agli atti del procedimento con Prot-2023-1602062 del 27/11/2023, avente come primo punto dell’OdG l’aggiornamento del Piano Regionale Prevenzione Vaccinale in previsione dell’approvazione del Piano Nazionale.

Si è quindi presa in considerazione, previa verifica della copertura economica, l’introduzione dell’offerta della vaccinazione di meningococco B nell’adolescente, tenuto peraltro conto della presenza di adolescenti mai vaccinati in precedenza (soggetti naive) e adolescenti che abbiano già ricevuto un ciclo primario tra i 2 e i 10 anni di età (soggetti boosterabili).

Si è quindi proceduto a chiedere agli Enti la quantificazione dei fabbisogni in relazione alle due tipologie di adolescenti vaccinabili con le seguenti risultanze:

		ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5
Vaccino antimeningococco B Multicomponente- indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni	n. naive (2 o 3 dosi)	2.787	5.100	9.106	1.290	2.100
	n. soggetti "boosterabili" Bexsero	819	861	2.848	200	400

Il lotto è stato definito in conformità al dizionario Consip inserito nel Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione come da elenco allegato al capitolato tecnico di gara "TABELLA ELENCO LOTTI".

▪ **Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura**

La durata della Convenzione è pari a 12 mesi.

Suar si riserva di attivare l'opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, saranno recepiti dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

▪ **Enti nel perimetro**

Alla presente procedura di gara partecipano le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria.

▪ **Quantitativi e Basi d'asta**

I quantitativi posti a base d'asta sono indicati su base annuale, comprensive del c.d. quinto d'obbligo, nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 1 – BASI D'ASTA

La fornitura comprende n. 1 Lotto, per un importo complessivo biennale comprensivo dell'opzione di rinnovo nonché del quinto d'obbligo per ulteriori dodici mesi pari ad € **4.102.209,00000** I.V.A.esclusa:

LOTTO	CODICE ATC	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	NOTE	IMPORTO TOTALE A BASE ASTA PER 36 MESI comprensivo del quinto d'obbligo
1	J07AH09	Vaccino antimeningococco B Multicomponente- SIRINGA PRERIEMPITA - 0,5 ML - SIRINGA -	indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età superiore a 10 anni	€ 4.102.209,00000

▪ **Valutazione offerte tecniche. Criterio di aggiudicazione e formula di aggiudicazione**

Il RUP si avvale del parere di uno o più esperto/i nella disciplina oggetto della presente procedura di gara. L'esperto/i procederà/procederanno alla valutazione della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato tecnico.

Le offerte presentate saranno aggiudicate a favore dell'offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

I prezzi unitari offerti potranno essere espressi in Euro, IVA esclusa, con 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola.

▪ **Requisiti di accesso**

Trattandosi di una procedura ristretta risultano essere già stati predeterminati e valutati da Consip Spa al fine di consentire alle Ditte di accedere al proprio elenco di fornitori relativo al bando Farmaci III Edizione e non si presenta la necessità di formularne ulteriore richiesta.

▪ **Quantitativo massimo contrattuale**

Si anticipa che con gli aggiudicatari della procedura verrà stipulato un contratto con il quale le ditte si obbligano ad accettare l'Importo Massimo Contrattuale definito pari alla base d'asta complessiva comprensiva del c.d. quinto d'obbligo.

Allegato numero 7

Registro atti privati n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTI
MENINGOCOCCO B OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI MESI 12

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica
Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a
Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,
in via D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T),
in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15,
codice fiscale 00849050109

E

, con Sede Legale in _____ - cap _____, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ - REA _____, C.F. _____, (di
seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”), risultata aggiudicataria nella
gara d’appalto, finalizzata alla conclusione di un Appalto Specifico nell’ambito
del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa per
l’affidamento della fornitura annuale del Vaccino antimenigococco B
occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un
periodo di mesi dodici, con opzione di proroga per ulteriori mesi dodici. Lotti
n. 1, per il seguente Lotto: _____ per un importo totale presunto pari ad €

I.V.A. esclusa, giusto decreto del Dirigente del Settore Stazione

Unica Appaltante Regionale n. _____ del _____/2024.

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato d'oneri, nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la S.U.A.R., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ed, infatti, ha proceduto all'individuazione del Fornitore mediante procedura ristretta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 36/2023;

d) che il Fornitore, risultato aggiudicatario della fornitura del lotto sopraindicato, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato, ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi;

j) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 del D.Lgs. n. 159 /2011;

k) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici”.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
- a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
 - c) *Contratto di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);
 - d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e/o offerente che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - e) *NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;
 - f) *Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)*: il documento informatico

generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio della Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

l) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

m) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni

Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la Fornitura di Vaccino anti meningococco B occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi dodici (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi). Lotto n. 1.

Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Liguria.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti

si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi

Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti

tramite il NECA.

2.La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle

Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:

L'ordinativo di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico da

emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad

impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della

compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di

variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il

Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle

opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA.

4. E' fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di

esecuzione un Ordinario di fornitura, di emetterne uno nuovo prima

dell'esaurimento di quello precedente; l'Ordinario di Fornitura emesso dalla

stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di uno

precedente è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare

l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità

dell'Ordinario di Fornitura ricevuto.

5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di

malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle

Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli

Ordinativi di Fornitura. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che

l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un Ordinativo di Fornitura sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli Ordinativi di Fornitura tramite richieste di consegna (RdC), che dovranno essere effettuate esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla data del ____/2024.

2. S.U.A.R. ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

3. Trova applicazione l'art. 120, co. 11, del D. Lgs. n. 36/2023: la Stazione appaltante ha facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 365 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della S.U.A.R. di importo di Euro _____ tramite polizza fidejussoria emessa in data _____» da _____ ed identificata con n. _____ determinata come previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione: pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con _____ acquisita agli atti con Prot. n. _____

10. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il

caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Luigi Moreno Costa, il Responsabile del Procedimento, nei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.5488561, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di Fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore

Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette

richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

2. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 14 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e

degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Giorgio Sacco _____

DITTA

XXXXXXXXXX

ORDINATIVO DI FORNITURA

L'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA REGIONE LIGURIA SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE – VIA FIESCHI, 15 - 16121 GENOVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTI MENINGOCOCCO B OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI MESI DODICI, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

LOTTO N. 1

N.ro di protocollo.....
 Fornitore/S.U.A.R.
 Indirizzo N° civico
 Cap Città
 N° tel
 N° Fax

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto
 per l'Amministrazione
 Direzione/Dipartimento/Altro
 C.F. Con sede in Via
 Tel/Fax E-mail.....
 di seguito "Amministrazione Contraente"

premessò che

- in data .../.../..... è stata stipulata una convenzione tra la Stazione Unica Appaltante Regionale di seguito denominata "S.U.A.R." e il Fornitore.....per la fornitura di Lotto/i ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007;
- che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la S.U.A.R.;
- che il Fornitore,, ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig./ra
- che l'A.S.L., ai sensi dell'art 274 D.P.R. 5/10/2010, n. 207, ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig./ra e Responsabile dell'esecuzione della Fornitura il Sig./ra
- che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

ORDINA

La fornitura dei beni descritti nell' "ordinativo di fornitura" per l'Azienda Sanitaria

Le fatture relative al presente Ordinatìvo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) _____

Via _____ n. _____

Città _____ CAP _____

Codice Fiscale (dell'Amm.ne) _____

e dovranno indicare

N.ro di protocollo (del presente ordinativo) _____

(Luogo) _____, (Data) __/__/____

I pagamenti saranno effettuati a trascorsi almeno giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante

per l'Amministrazione Contraente

Allegati*:

Modulo 1: Dettagli Ordinativo

Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna

ORDINATIVO DI FORNITURA

Modulo 1

LOTTO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)

1) quantitativi indicativi per i dodici mesi di durata del contratto

2) importo complessivo indicativo per i dodici mesi di durata del contratto

Modulo 2

ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE _____
CODICE FISCALE _____

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA REGIONE LIGURIA E L'OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA

VISTI

- L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/01/2020 e parzialmente modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 03/04/2020;
- L'art. 42, comma II, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;

PATTO DI INTEGRITÀ'

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e va applicato a tutte le procedure di gara d'appalto ovvero di scelta del contraente salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico, in qualità di stazione unica appaltante o soggetto aggregatore, in relazione ad adesione a contratti centralizzati oppure a convenzioni quadro, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione, dal soggetto autorizzato e rappresentante legalmente l'operatore economico, deve essere unito alla documentazione amministrativa relativa alla gara d'appalto, oppure nel caso di affidamenti derivanti da affidamenti diretti o ad affidamenti effettuati con gara informale, unitamente all'offerta per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Stazione appaltante a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione.

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Si impegna a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria;
- Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- Si impegna a segnalare in forma scritta e circostanziata qualsiasi forma di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o alla successiva esecuzione del contratto;
- Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- Si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie, così come definite dall’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha variato l’elenco delle attività sensibili previste dall’art. 1, comma 53, della legge 190 del 2012 così come segue:
 1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 3. Noli a freddo di macchinari;
 4. Fornitura di ferro lavorato;
 5. Noli a caldo;
 6. Autotrasporto per conto di terzi;
 7. Guardiania dei cantieri;
 8. Servizi funerari e cimiteriali;
 9. Ristorazione, gestione delle mense e catering;
 10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Il sottoscritto partecipante alla procedura di scelta del contraente in argomento prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- Decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette da Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni;

Art. 3. Obblighi della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti

negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria.

In particolare la Stazione appaltante assume l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La Stazione appaltante è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- L’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- La revoca dell’aggiudicazione, anche efficace, e l’escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente alla stipula del contratto d’appalto;
- La risoluzione contrattuale e l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione appaltante fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 6. Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata al Foro di Genova.

Regione Liguria
Firmato digitalmente

L’operatore economico
Firmato digitalmente

ALLEGATO _____ -

FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RILASCIATA

AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA _____
PER _____ NELL'AMBITO DELLO SDA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI
CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR
445/2000

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____ il
_____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____ Codice
Fiscale _____ in qualità di _____ della
società _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

1. *[eventuale, in caso di pagamento tramite marca da bollo di euro 16,00: che il numero seriale della marca da bollo di Euro 16,00 con la quale assolve al pagamento del bollo ai fini della partecipazione alla presente procedura, e la cui copia si allega a Sistema, è _____;]*
2. di non voler subappaltare parte del contratto a terzi;
o, in alternativa,
di voler subappaltare le seguenti prestazioni _____ nelle misura del _____ *(Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale);*
3. *[eventuale: che accetta il patto di integrità];*
4. *[per la SA: obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi: di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.]*
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dichiara i seguenti dati: il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri.

8. *[inserire eventuali ulteriori dichiarazioni rilevanti per l'Amministrazione, ad es. dichiarazione su conflitto di interessi]*

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'Oneri e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità descritte nell'informativa-

Firma

(firmato digitalmente)

ALLEGATO ____

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO PER LE IPOTESI DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO IN ASSENZA DI DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 163 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

(si ricorda che:

- *alle dichiarazioni di avvalimento deve essere allegato (e quindi inserito nell'apposita sezione del sistema indicata dal Capitolato d'Oneri) ai sensi dell'art. 104 del Codice **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si ricorda che come prescritto dal Capitolato d'oneri **il contratto dovrà riportare** dettagliata indicazione delle risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente;*
 - ***l'ausiliaria deve essere un'impresa già ammessa ad una categoria merceologica di ammissione allo SDA o aver richiesto l'ammissione prima della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'ammissione non sia intervenuta prima della presentazione dell'offerta, dovrà essere allegata la Domanda di Ammissione allo SDA presentata alla Consip.***
-

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE

Spett.le

<stazione appaltante>

Il sottoscritto _____ Legale Rappresentante/Procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura del concorrente _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver depositato la domanda di concordato e che non è ancora stato depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pertanto, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, del soggetto di seguito specificato:

_____.

_____, li _____

_____ (firmato digitalmente dal concorrente)

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le

<stazione appaltante>

Il sottoscritto _____ Legale Rappresentante/Procuratore dell'ausiliaria, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, con sede legale in Via _____ Comune _____ C.A.P. _____ CF n. _____ P. I.V.A. n. _____ Posta Elettronica Certificata _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA _____ al n. _____ in data _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che l'Impresa è stata ammessa in data _____ al Sistema dinamico della pubblica amministrazione per _____ <In alternativa, nel caso in cui l'impresa ausiliaria abbia presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti a tale data ancora ammessa: pur non essendo ammessa alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione che allega alla presente dichiarazione>;
2. di obbligarsi, verso il concorrente _____ (indicare impresa ausiliata) e verso l'Amministrazione _____, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato d'Oneri relativo alla presente iniziativa che qui si intende integralmente trascritto;

_____, li _____

Firma

(firmato digitalmente dall'Impresa ausiliaria)

Identificativo atto: 2024-AM-1284

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	15-02-2024 09:50
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	15-02-2024 09:50
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	14-02-2024 14:50
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	14-02-2024 12:18

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria